

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2011, n. 14-2290

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Integrazione alla DGR n. 24-1806 del 4.04.2011.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la LR n. 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

visto in particolare l’art. 32 comma 2 della LR 34/08 che norma la durata nei cantieri di lavoro per disoccupati;

vista la DGR n. 24-1806 del 4.04.2011, “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Modalità attuative. Riparto fondi sul capitolo 147240/11, spesa prevista euro 3.344.605,25”;

vista la DD n. 235 del 21.04.2011 “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, modalità di concessione dei contributi regionali ripartiti dalla DGR n. 24-1806 del 4.04.2011 sul capitolo 147240 del bilancio 2011;

considerato che a seguito di accordi definiti con i competenti organi giudiziari, gli Enti individuati dal comma 1 dell’art. 32 della LR 34/08, possono attivare cantieri di lavoro in autofinanziamento come previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 della LR 34/08;

ritenuto necessario integrare la DGR n. 24-1806 del 4.04.2011, prevedendo che i cantieri attivati a seguito di accordi definiti con i competenti organi giudiziari, con soggetti inseriti in progetti, per specifiche e motivate esigenze di giustizia e sicurezza, possono protrarsi per un periodo di tempo diverso dai target normalmente impiegati nei cantieri di lavoro, fino ad un massimo di trentasei mesi anziché dodici;

vista la LR 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la Giunta Regionale, ai sensi di legge, unanime,

delibera

Di integrare la DGR n. 24-1806 del 4.04.2011, stabilendo che ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R. n. 34/2008, i cantieri attivati dagli Enti promotori con proprie risorse e in seguito ad accordi definiti con i competenti organi giudiziari possono, a causa di specifiche e motivate esigenze di giustizia e sicurezza, protrarsi fino a un massimo di 36 mesi.

Di stabilire che anche per i soggetti inseriti nei cantieri di lavoro in seguito ad accordi definiti con i competenti organi giudiziari, devono essere rispettate le modalità attuative individuate dalla DGR n. 24-1806 del 4.04.2011.

Di stabilire che la spesa per l’attivazione dei cantieri di lavoro sopra indicati deve essere a completo carico degli Enti che attivano il cantiere.

Il presente atto non prevede movimenti contabili del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)